



*Avvocatura Generale dello Stato*

**CT 45459/2020 Avv. Diodato**

**ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**PER**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE** (C.F. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587- Fax 06/96514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**ORLANDO ANGELA MARIA**, C.F. RLNNLM60C61I234P, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tagliatela e Monica Tagliatela, tutti con domicilio eletto in Napoli, Vico Vasto a Capuana, 60, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ruoppolo

**RESISTENTE**

**PER L'ANNULLAMENTO**

della sentenza n. **2865/2020**, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, depositata il 5.11.20, **notificata il 15.12.20**

\*\*\*\*\*

**ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA**

Con ricorso ex art 414 cpc, proposti innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Orlando Angela Maria evocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Il.rr.pp.tt.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

A tal uopo, deduceva: di essere dipendente della predetta Agenzia dal 02.1.1992, con inquadramento nell'Area III, fascia retributiva F4, CCNL di comparto; di aver partecipato al concorso interno indetto con atto prot n. 186578 del 30.12.2010; di aver ottenuto un punteggio complessivo di 48,5 punti, come da graduatoria pubblicata il 12.3.2012; di non aver conseguito la progressione economica per esser stata pregiudicata dall'omessa attribuzione di n. 1,5 punti, invece ritenuti dovuti in virtù della partecipazione, con esito positivo, al 14° corso-concorso della SSPA, il cui superamento è equiparato ex art. 5 comma IX, del DPR 44/90, al superamento dei corsi di specializzazione post-laurea; in ogni caso, di esser stata pregiudicata dall'omessa applicazione del primo criterio preferenziale, da applicarsi a parità di punteggio, costituito dall'anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, così venendo scavalcata da altri 55 aspiranti.

Su tale premessa, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'attribuzione del punteggio di n. 50 punti ovvero, in subordine, all'esatta applicazione dei criteri preferenziali e, di conseguenza, all'inquadramento nella superiore fascia retributiva, con la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla regolarizzazione della propria posizione economica e giuridica, vinte le spese di lite.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il M.E.F., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate, eccependo in via preliminare il litisconsorzio necessario con gli altri partecipanti al



## *Avvocatura Generale dello Stato*

concorso interno, collocatisi in posizione utile nella graduatoria, i quali, in concreto, avrebbero potuto patire un pregiudizio dall'accoglimento della pretesa attorea.

Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa di attribuzione del maggior punteggio, non dovendosi fare applicazione del criterio dell'equipollenza dei titoli di studio invocato dalla ricorrente, in quanto attinente all'ipotesi dell'accesso esterno alla VII qualifica funzionale.

Allo stesso modo, deduceva l'infondatezza dell'asserita erronea applicazione dei titoli preferenziali, essendo stata computata l'anzianità economica e non giuridica della ricorrente.

Nel corso del giudizio, l'Agenzia deduceva e documentava una parziale cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto la ricorrente la posizione economica F5 nella III area funzionale, a decorrere dal 01/01/2015, in virtù di una nuova procedura di progressione economica indetta con atto direttoriale prot. n. 1321082015 del 16/10/2015.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1375/2017, pubblicata il 16.5.17, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'odierna controricorrente, la quale ripresentava, sotto forma di motivi di gravame, tutte le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado e disattese dal primo Giudice.

Nello specifico, eccepiva, la violazione e l'erronea applicazione del bando della procedura selettiva.

Chiedeva, quindi, alla Corte di Appello, di:



## *Avvocatura Generale dello Stato*

- dichiarare illegittima la valutazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate sia per quanto atteneva il mancato riconoscimento del punteggio di 1,5 punti a lei spettanti in relazione al master conseguito e rappresentato dal titolo "14<sup>a</sup> Corso - concorso di reclutamento presso la Scuola Superiore della P.A.", sia per quanto atteneva l'errata valutazione dei criteri di preferenza;

- per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate inquadrala nella fascia F5 dell'Area III sia dal punto di vista economico che giuridico a far data dal 01/01/2012;

- riconoscerle il diritto al risarcimento del danno subito, "insito nella perdita di chance nel concorrere alla pari nel conferimento di incarichi connessi alla suddetta fascia illegittimamente preclusale, nonché nella perdita da miglioramento curriculare";

- riformare, in ogni caso, la sentenza anche per ciò che atteneva la regolamentazione delle spese.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'odierna ricorrente il quale, con diffuse argomentazioni, instava per il rigetto del gravame e la conferma della prima sentenza.

Con la sentenza n. 2865/2020, depositata il 5.11.20, notificata il 15.12.20, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello.

Avverso tale sentenza, ingiusta ed illegittima, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione per il seguente

### **MOTIVO**



*Avvocatura Generale dello Stato*

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.5, COMMA 9, DEL DPR N.44/1990, DELL'ART. 1362, 1363 C.C. RIGUARDO ALLA LEX SPECIALIS RAPPRESENTATA DAL BANDO, IN RELAZIONE ALL'ART. 360, PRIMO COMMA, N.3, CPC**

La Corte d'Appello ha così statuito ( pagg. 4,5 e 6):

*“ Il primo motivo di appello è fondato. Come eccepito da parte appellante il GL si è limitato a leggere il testo letterale dell'art.5 comma 9 del DPR n 44 del 17.1.1990 che così detta: “Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, è considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea.”. Tale norma, tuttavia, pur non potendo trovare applicazione diretta nel caso in esame, trattandosi di una procedura selettiva destinata al personale già dipendente, assume rilevanza perché indica la equivalenza tra il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPR n. 472 del 1972, e il superamento di un corso di specializzazione post-laurea. Depone nel senso di una tale equivalenza anche la sentenza n. 257 del 12.6.1991 della Corte Cost.... Osserva la Corte che vi è ancora un ultimo argomento che depone a favore di una piena equiparazione tra corsi di specializzazione post laurea e corsi-concorsi organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai fini dell'assegnazione del punteggio di 1,5 previsto dal par. 3.6., ed è rappresentato dall'informativa predisposta dalla Agenzia delle Entrate per le OO.SS., documento prodotta dalla Orlando (all B pag, 41 produzione di primo grado), ove espressamente l'Agenzia delle Entrate indica che per quanto riguarda i titoli di studio “i titoli post lauream valutabili sono, oltre ai corsi di specializzazione e ai master universitari , previsti dal DM n. 270/2004 della durata di almeno 300 ore, anche quelli organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ...con il medesimo requisito di durata”. Quanto, invece , al valore da attribuire alla nota prodotta da Agenzia delle Entrate intitolata: “Procedura per lo sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate”, la quale nell'indicare quali*



## *Avvocatura Generale dello Stato*

*sono i master e corsi di specializzazione valutabili esclude specificamente, ai fini della selezione in questione, i corsi-concorso organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si evidenzia che tale nota è un atto interno di cui si sconosce anche la data di adozione. Certamente appare anomalo che lo stesso Ente ha comunicato alle organizzazioni sindacali il dato della piena equiparazione tra i corsi di specializzazione post laurea e i corsi-concorsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e poi, nel dettare le regole interne da seguire nella valutazione di titoli e nella redazione della graduatoria, ha escluso tale equiparazione. Pertanto, la Corte ritiene tale documento non dirimente ai fini della decisione. Si evidenzia tra l'altro che a fronte degli argomenti innanzi richiamati, che depongono tutti per una piena equiparazione tra i corsi di specializzazione universitari post laurea e i corsi concorsi della SSPA, il bando della procedura selettiva in questione, invece, prevedeva genericamente al par 3.6 che si assegnavano punti 1,5 per "Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea". Il requisito così individuato non poteva certamente essere modificato mediante una regolamentazione interna, quale quella risultante dalla nota sopra esaminata, finalizzata alla valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria. Alla luce delle argomentazioni innanzi riportate deve ritenersi, in conclusione, che il titolo fatto valere da Orlando Angela Maria in sede di partecipazione alla procedura selettiva di progressione economica, bandita con il prot. 186578/2010, costituito dal superamento del 14° corso-concorso organizzato e tenuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 31.7.1991 (dal 1.9.1990 al 31.7.1991), le dà diritto al riconoscimento dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti.....".*

**La sentenza è ingiusta ed errata, atteso che la Corte d'Appello, se avesse fatto corretta applicazione delle norme indicate in rubrica, avrebbe dovuto respingere il gravame e, quindi, rigettare la domanda di Orlando Angela Maria, dal momento che: 1) l'art.5 comma 9 del DPR n 44 del 17.1.1990 è applicabile in via esclusiva alle ipotesi di accesso dall'esterno e non alle progressioni interne promosse nell'ambito della PA,**



## *Avvocatura Generale dello Stato*

come quella per cui è causa; 2) l'atto di indizione della procedura non prevedeva il riconoscimento del punteggio di 1,5 per il possesso del titolo post-universitario a seguito di superamento corso-concorso organizzato dalla SSPA, e ciò tanto al lume del dato letterale quanto del comportamento antecedente dell'Ufficio, nonché della valutazione complessiva del bando e dell'atto ad esso prodromico.

Di conseguenza, alla controricorrente non andava riconosciuto il punteggio di 1,5 per il conseguimento del titolo post-universitario a seguito di superamento corso-concorso organizzato e tenuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Valga, invero, quanto segue.

**L'art. 5, c.9. del DPR n. 44 del 17.1.90**, prevede che: *“Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, è considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea”*.

**L'art. 3.6. dell'atto di indizione della procedura selettiva di sviluppo economico entro le Aree professionali del personale dell'Agenzia delle Entrate, prot.n.186578/2010 del 30 dicembre 2010, (doc. 1, fascicolo di primo grado)**, ha previsto di attribuire nell'ambito dei *“titoli di studio, culturali e professionali”*, punti 1,5 per ogni titolo posseduto, ai titoli post-universitari così identificati: *“Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività*



## *Avvocatura Generale dello Stato*

*dell’Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea”.*

La decisione di escludere dalla valutazione dei titoli per la progressione di carriera in esame i corsi-concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt.1 e 2 del DPR n.472/1972, in forza della normativa di cui all’art.5, comma 9, del DPR n.44/1990, è stata assunta su espresso richiamo delle istruzioni di servizio fornite dall’Autorità Centrale dell’Agenzia, indicente la procedura selettiva, aventi ad oggetto: *“Procedura per lo sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate”, relative alla “Valutazione dell’esperienza di servizio e dei titoli di studio, culturali e professionali”, e riferite alla “Procedura di Sviluppo Economico 2011.”*

In particolare, nelle riferite istruzioni di servizio, che devono necessariamente precedere l’indizione del bando, a proposito della valutazione di “Master e corsi di specializzazione”, è stato previsto che: *“Non sono valutabili i corsi – concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt.1 e 2 del DPR n.472/1972. Infatti, l’art.5, comma 9, del DPR n.44/1990, considerava il superamento di tali corsi equivalente al superamento di un corso di specializzazione post laurea ai soli fini dell’accesso dall’esterno ai profili professionali di VIII qualifica funzionale del Comparto Ministero”.*

Tanto premesso, il Legislatore, con l’art. 5, c.9. del DPR n. 44 del 17.1.90, ha espressamente circoscritto l’equivalenza dei corsi-concorsi di reclutamento tenuti dalla SSPA ai corsi di specializzazione post-universitari ESCLUSIVAMENTE alle ipotesi di dell’accesso dall’esterno ai profili professionali della ex ottava qualifica funzionale del personale



## *Avvocatura Generale dello Stato*

ministeriale.

Si tratta di una norma speciale, in quanto detta una disciplina specifica, limitata ad un caso particolare e ad una finalità ben individuata che, in quanto tale, non è evidentemente suscettibile di interpretazione estensiva, nè di applicazione generalizzata.

Di conseguenza, tale disposizione non può estendersi ad una fattispecie diversa da quella da essa contemplata, vale a dire una procedura di selezione interna, riservata al personale dipendente dell'Agenzia delle Entrate, come è quella oggetto della presente controversia.

Da ciò discende la denunciata violazione di legge, che impone l'integrale riforma della sentenza gravata.

Fermo restando quanto precede, l'interpretazione resa dalla Corte Distrettuale, oltre a violare il chiaro ed inequivoco disposto normativo nei termini appena indicati, integra una palese violazione del bando per la mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

A tal proposito, è noto che *“la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data all'atto dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti cod. civ.”* ( **Cass. n. 30696/2017, Cass. 20.3.2017 n. 7129, Cass. 10.2.2015 n. 2465**).

Come detto, l'art. 3.6 del bando ha previsto di attribuire nell'ambito dei “titoli di studio, culturali e professionali”, punti 1,5 per



## *Avvocatura Generale dello Stato*

ogni titolo posseduto, ai titoli post–universitari così identificati: “Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell’Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea”.

**A tal uopo, si ricorda che, secondo l’art. 1362 c.c.,** “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

**A mente dell’art. 1363 c.c.** “ Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.

Orbene, la lettera dell’articolo, pur menzionando uno ad uno i titoli post-universitari reputati idonei all’attribuzione di punti 1,5 per ognuno di essi, non contempla la frequenza del corso – concorso di reclutamento delle SSPA, come quello svolto dalla ricorrente.

La decisione della Corte d’Appello, pertanto, viola l’art.1362 c.c., atteso che ha recato un evidente *vulnus* al dato letterale espresso dalla citata clausola del bando.

L’elemento letterale risulta oltremodo chiaro e, quindi, non è necessario fare ricorso agli altri criteri (sussidiari) di ermeneutica contrattuale.

A tal proposito, si ricorda che “Nell’interpretazione del contratto, infatti, il carattere prioritario dell’elemento letterale va inteso nel senso che si impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, soltanto laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei



## *Avvocatura Generale dello Stato*

contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistemico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti, ma solo ove ciò sia reso indispensabile dalla incoerenza di cui sopra” ( **Cass. nn . 29014/2020, 26909/2020, 13595/2020**).

Ferma restando la chiarezza del dato letterale e la sua idoneità ex se a denotare la volontà dell'Amministrazione indicente, anche gli altri indici depongono nel senso di escludere il titolo conseguito dall'odierna controricorrente.

Ed, invero, nelle istruzioni operative fissate dall'Agenzia delle Entrate, alle quali il bando si è conformato, è stato chiaramente affermato che “*Non sono valutabili i corsi – concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt.1 e 2 del DPR n.472/1972. Infatti, l'art.5, comma 9, del DPR n.44/1990, considerava il superamento di tali corsi equivalente al superamento di un corso di specializzazione post laurea ai soli fini dell'accesso dall'esterno ai profili professionali di VIII qualifica funzionale del Comparto Ministero*”.

E' stato, pertanto, specificata *expressis verbis* l'esclusione di tale titolo, così come è stata esplicitata la ragione sottesa a tale scelta e fondata sulla previsione del citato DPR, che ne limita il riconoscimento alle sole ipotesi di accesso dall'esterno alle dipendenze della PA.

La decisione della Corte d'Appello, pertanto, viola l'**art.1362 c.c.**, atteso che ha violato anche il comportamento tenuto dall'Ufficio anteriormente al bando, **ma anche l'art. 1363 c.c.** , che impone una valutazione complessiva dell'atto al fine di accertare l'effettiva volontà contrattuale.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Di conseguenza, tanto il dato letterale, quanto quello comportamentale anteriore tenuto dall'Ufficio, così come quello complessivo del bando, considerato alla luce delle "istruzioni" ad esso prodromiche, depongono per la chiara intenzione dell'Agenzia di escludere tale titolo tra quelli idonei ad attribuire il punteggio di 1,5 al concorrente.

E ciò, come detto, in piena aderenza al dato normativo che, sempre in maniera chiara ed inequivoca, prevede l'equiparazione del citato titolo agli altri titoli post-universitari solo ed esclusivamente nell'ipotesi di accesso DALL'ESTERNO al profilo professionale come quello per cui è causa.

Infine, l'erroneità della sentenza discende anche dal fatto che sussiste una profonda differenza tra gli oramai superati concorsi per accedere ai profili professionali della ex ottava q.f., rispetto ad una progressione interna indetta dall'Agenzia delle Entrate.

Ed, invero, l'Agenzia delle Entrate, già con il primo CCNL di comparto 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, si è dotata di un altro sistema di classificazione del personale, distinto per Aree professionali e fasce retributive, rispetto a quello articolato sulle qualifiche funzionali, previste dalla L.n.312/80.

La citata normativa ( DPR 44/90) dunque, oltre che inapplicabile al caso di specie, è anche priva di attualità e di vigenza, in quanto non si attaglia al sistema di reclutamento e classificazione del personale dell'Agenzia delle Entrate.

Per il principio di autosufficienza, si ritrascrive l'atto di indizione della procedura selettiva di sviluppo economico entro le Aree professionali del personale dell'Agenzia delle Entrate, prot.n.186578/2010 del 30 dicembre 2010, **(doc. 1, fascicolo di primo grado):**



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Si riporta di seguito il testo integrale dell'atto di avvio della procedura, con le modifiche apportate in grassetto al fine di garantirne la migliore lettura



*Direzione Centrale del Personale  
Ufficio Selezione e Inserimento*

Prot. n. 186578/2010

### **Procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate**

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**DISPONE**

È attivata la procedura selettiva di sviluppo economico di seguito descritta.

#### ***1. Definizioni***

1.1 Nel presente atto si adottano, per brevità di espressione, le seguenti definizioni:

- Per “CdR” (Centro di responsabilità) s'intende ognuna delle strutture di vertice dell'Agenzia (Direzioni centrali e Direzioni regionali, ivi comprese le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano). Sempre ai fini di quanto previsto dall'atto, costituiscono distinti CdR l'Ufficio del Direttore dell'Agenzia e il Settore Comunicazione istituzionale.
- Per significare i passaggi di livello retributivo o le progressioni economiche entro le aree si utilizzano anche i termini “promozione” e “promuovere”.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

### **2. Finalità della procedura**

- 2.1 La procedura ha una duplice finalità premiale. La prima è quella di promuovere una quota di personale in funzione del grado di sviluppo professionale conseguito e del numero di passaggi di livello retributivo previsti all'interno delle aree in base alle risorse di carattere certo e stabile specificate nel punto 2 dell'accordo sindacale del 22 dicembre 2010, di seguito citato come "accordo". La seconda è quella di attribuire un compenso di carattere accessorio al personale cui siano state riconosciute competenze in linea con i livelli attesi di prestazione lavorativa, ma che non abbia avuto la promozione dato il numero massimo di passaggi economici previsti o in quanto risulti già collocato nella fascia retributiva apicale dell'area di inquadramento o non abbia maturato il requisito di cui al punto 3.13. **I compensi accessori sono stabiliti nella misura e secondo i criteri indicati nel punto 3 dell'accordo sindacale del 19 aprile 2011.**
- 2.2 I contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore sono indicati per ciascun CdR nell'allegato A, in proporzione alle rispettive unità di personale appartenenti al ruolo dell'Agenzia e in servizio presso il CdR stesso o da questo funzionalmente dipendenti, comprese le unità in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni.
- 2.3 Sono avviate distinte selezioni per ciascun CdR e, al loro interno, per ciascun passaggio di fascia retributiva. Le progressioni economiche hanno decorrenza dal 1° gennaio 2010, mentre l'attribuzione dei compensi accessori vale per il 2010.
- 2.4 Partecipano alla procedura tutti i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia alla data del 31 dicembre 2010, compresi quelli in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione.
- 2.5 Il Direttore provinciale di Bolzano provvederà direttamente ad emanare l'atto di avvio della procedura e a gestirne lo svolgimento.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

### **3. Formazione delle graduatorie e conclusione della procedura**

- 3.1 La valutazione della professionalità maturata dai partecipanti alla procedura si basa su elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Laddove documentabili, potranno essere richiamate evidenze riferite anche a periodi precedenti, nel caso in cui valgano a supportare il giudizio di capacità professionali e impegno di particolare rilievo.
- 3.2 La valutazione viene effettuata tenendo conto, nella diversità di contesto degli specifici compiti assegnati e delle situazioni in cui sono svolti, della *checklist* allegata al presente atto (allegato B). Gli indicatori contenuti nella *checklist* sono indicatori di qualità della prestazione lavorativa, ma alcuni fra essi - e in specie quelli particolarmente significativi riguardanti il rendimento lavorativo - basano necessariamente il loro riscontro anche su dati di tipo quantitativo, che vanno quindi evidenziati nella motivazione dei giudizi. Il valutatore può anche tener conto, dandone sempre idonea motivazione nel proprio giudizio, di specifici aspetti della competenza professionale non adeguatamente apprezzabili, data l'eventuale incidenza di particolari variabili individuali e locali, attraverso i soli indicatori della *checklist*.
- 3.3 Acquisiti i giudizi espressi dai direttori degli uffici da cui dipendono i valutati, i responsabili dei CdR effettuano le valutazioni, suddividendo in tre fasce il personale per ognuno dei livelli retributivi di destinazione.
- 3.4 Per l'inserimento nella prima fascia si selezionano, nel limite massimo del 10% del numero di promozioni previste per ciascun livello retributivo, impiegati meritevoli di un riconoscimento speciale per la rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e per l'apporto particolarmente qualificato ai risultati dell'ufficio e alla funzionalità dei servizi. **Per il calcolo del 10% si applica il criterio dell'approssimazione per arrotondamento, sulla base della regola matematica secondo cui le frazioni di punto inferiori a 0,5 si arrotondano per difetto, mentre quelle pari o superiori a 0,5 si arrotondano per eccesso.** Nell'ultima fascia sono invece collocati coloro che abbiano



## Avvocatura Generale dello Stato

riportato nel biennio 1° luglio 2009-30 giugno 2011 sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento oppure sanzioni disciplinari per altre fattispecie di gravità superiore al rimprovero scritto. Nella fascia intermedia è collocato per *default* il restante personale; tale collocazione equivale di per sé al riconoscimento di un livello di professionalità che rende meritevole l'interessato di una promozione o della corresponsione di un compenso accessorio in base a un ordine di classifica da definire secondo i criteri di cui al punto 3.6.

3.5 L'inserimento nella prima fascia va obbligatoriamente corredato - trattandosi per gli interessati di un riconoscimento particolare di capacità, competenza e impegno - di un'appropriata motivazione volta a evidenziarne i tratti di professionalità spiccata. Per l'inserimento nella seconda fascia i responsabili dei CdR hanno facoltà di aggiungere notazioni individuali riguardo agli interessati, laddove ritenute utili ad arricchire il profilo curricolare della persona, anche ai fini di iniziative future di valorizzazione dei punti di forza e di sviluppo del potenziale. Notazioni individuali possono essere apposte anche con riferimento al personale inserito nella terza fascia, con l'indicazione di eventuali azioni di miglioramento professionale.

3.6 Effettuata questa prima operazione, l'ordine di classifica degli interessati all'interno delle fasce è determinato da due fattori: esperienza di servizio maturata e titoli di studio, culturali e professionali. I due fattori si conteggiano nel seguente modo:

ESPERIENZA DI SERVIZIO MATURATA NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (punteggio massimo: punti 25)	
Esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di attuale appartenenza: per ciascun anno*	Punti 2,5
Esperienza di servizio maturata nell'area di appartenenza in fasce retributive diverse da quella attuale: per ciascun anno*	Punti 1,5



## Avvocatura Generale dello Stato

Esperienza di servizio maturata in altra area o qualifica equiparata: per ciascun anno*	Punti 1
* Ai periodi di servizio inferiori all'anno è attribuito il rispettivo punteggio di fascia, area o qualifica equiparata rapportato a periodi interi di trenta giorni	

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: punti 25)			
Titoli*	III area	I e II area	
Diploma di istruzione secondaria di primo grado	-	Punti 7	
Diploma di qualifica professionale (3 anni)	-	Punti 9	
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)	Punti 12	Punti 14	
Diploma universitario (biennale o triennale) e abilitazioni professionali successive al diploma di istruzione secondaria di secondo grado	Punti 13		+1
Diploma di laurea	Punti 14		+2
Diploma di laurea (triennale) specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 15		+3
Diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 22		+6
* si considera il punteggio del titolo di studio più elevato			
Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea	Punti 1,5 per ogni titolo posseduto (max punti 5)	Punti 1 per ogni titolo posseduto (max punti 5)	

3.7 Per la valutazione di cui al punto 3.6, si considera l'esperienza di servizio maturata e i titoli di studio, culturali e professionali posseduti dagli interessati alla data del 31 dicembre 2010. I dipendenti compilano a tal fine, utilizzando un'apposita procedura



## *Avvocatura Generale dello Stato*

informatica, una scheda con l'indicazione completa dei dati relativi all'esperienza di servizio maturata e ai titoli di studio, culturali e professionali posseduti. Con avviso nel sito Intranet sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà disponibile la procedura informatica.

- 3.8 I dipendenti assenti dal servizio per tutto il periodo previsto per la compilazione telematica e i dipendenti comandati riceveranno una scheda cartacea da compilare e consegnare a mano o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio di assegnazione o, per quanto concerne il personale comandato, all'Ufficio Selezione e Inserimento della Direzione Centrale del Personale.
- 3.9 Se il dipendente ha prestato servizio presso più CdR nel corso del periodo indicato al punto 3.1, è competente ad effettuare la valutazione il responsabile del CdR presso il quale l'interessato abbia lavorato più a lungo nel primo semestre 2011 o, a parità di periodi lavorati, risulti in servizio alla data del 30 giugno 2011. L'interessato ha titolo alla promozione presso il CdR competente per la valutazione.
- 3.10 In caso di parità di punteggio, per determinare l'ordine di graduatoria saranno utilizzati, in sequenza, i criteri di preferenza appresso elencati:
- a) esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;
  - b) esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata;
  - c) esperienza di servizio complessiva;
  - d) maggiore età anagrafica.
- 3.11 Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 2010 in base all'ordine di graduatoria definito secondo l'insieme dei criteri sopra enunciati.
- 3.12 **[soppresso]**
- 3.13 Possono comunque acquisire la progressione economica solo i dipendenti che al 1° gennaio 2010 abbiano maturato almeno due anni di servizio nella fascia retributiva di appartenenza.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

- 3.14 I dipendenti collocati nella terza fascia di valutazione non hanno comunque titolo alla progressione economica, né hanno titolo al compenso accessorio ove abbiano riportato nel 2010 sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento oppure sanzioni disciplinari per altre fattispecie, diverse da quelle di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
- 3.15 La procedura ha carattere sperimentale. Al termine di essa è prevista l'attivazione di un apposito tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali di livello nazionale, per una verifica congiunta dell'impatto e dell'esito della procedura stessa.
- 3.16 L'efficacia del presente atto è subordinata al completamento delle procedure di accertamento della compatibilità economico-finanziaria dell'accordo da parte dei competenti organi di controllo, ai sensi dell'art. 40, comma 3-*quinqies* e dell'art. 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Motivazioni**

In attuazione dell'accordo sindacale sottoscritto il 22 dicembre 2010, il presente atto dispone l'avvio di una procedura selettiva per l'attribuzione di passaggi di livello retributivo all'interno delle aree e per la corresponsione di compensi accessori ai dipendenti dell'Agenzia.

I passaggi di livello retributivo saranno attribuiti – entro il limite costituito dal numero di passaggi economici previsti dall'accordo sindacale (pari mediamente a circa il 36% del personale in servizio) – ai dipendenti meglio collocati nelle graduatorie stilate dai responsabili dei CdR per i diversi passaggi di livello retributivo. Le graduatorie saranno formate per fasce di merito correlate a una valutazione di professionalità. Le fasce saranno articolate al loro interno secondo due fattori: esperienza di servizio e titoli di



## *Avvocatura Generale dello Stato*

studio, culturali e professionali. Il personale che in base all'ordine di graduatoria definito secondo i predetti criteri eccede il numero di promozioni consentite ha titolo a un compenso accessorio, salvo quello che abbia avuto determinate sanzioni disciplinari. La misura del compenso accessorio è stabilita dall'accordo sindacale.

Le graduatorie sono formate al termine del periodo di valutazione della professionalità, che si conclude il 30 giugno 2011.

La previsione di passaggi economici per fasce di merito si basa sul principio normativo posto dall'art. 52, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che le progressioni all'interno della stessa area avvengono "*attraverso l'attribuzione di fasce di merito*".

La valutazione della professionalità dei partecipanti alla procedura viene effettuata tenendo conto, nella diversità di contesto degli specifici compiti assegnati e delle situazioni in cui sono svolti, della *checklist* riportata in allegato all'accordo sindacale e unita al presente atto. La *checklist* presenta una serie di indicatori focalizzati sulle dimensioni fondamentali della professionalità nei diversi ruoli ricoperti dal personale dell'Agenzia. Sono dimensioni tra loro variamente interrelate: attitudine al *problem-solving*, impegno profuso nel lavoro, efficienza produttiva, capacità propositiva, spirito d'iniziativa, attenzione posta ai rapporti con i colleghi, rispetto della deontologia professionale, cura dedicata alla relazione con i contribuenti, capacità di lavorare in squadra e per la squadra, doti di equilibrio, disponibilità a farsi carico dei problemi e delle difficoltà dell'ufficio, specie nei momenti critici e nelle emergenze.

Gli indicatori contenuti nella *checklist* sono indicatori di qualità della prestazione lavorativa, ma alcuni fra essi - e in specie quelli particolarmente significativi riguardanti il rendimento lavorativo - basano necessariamente il loro riscontro anche su dati di tipo quantitativo.

Le valutazioni sono effettuate dai responsabili dei CdR dopo aver acquisito i giudizi espressi dai direttori degli uffici da cui dipendono i valutati.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Nell'analisi dell'attività lavorativa il valutatore focalizza gli aspetti che eventualmente segnalano – raffrontati alla *checklist* - caratteristiche di spicco o, viceversa, elementi di criticità. I soggetti che presentano caratteristiche di spicco sono inseriti nella prima fascia della graduatoria, nel limite rappresentato dal fatto che, per il vincolo posto dall'accordo sindacale, può essere inserito nella prima fascia un numero di impiegati comunque non superiore al 10% del numero di passaggi previsti per ciascun livello retributivo. Coloro che evidenziano elementi di criticità sono invece inseriti nella terza fascia; nella procedura in questione gli elementi di criticità si sostanziano in sanzioni disciplinari per scarso rendimento o per altre fattispecie di gravità superiore al rimprovero scritto. Per *default* tutti gli altri partecipanti alla procedura sono inseriti nella fascia mediana. La collocazione nella fascia mediana equivale di per sé al riconoscimento di un livello di professionalità che rende meritevole l'interessato di una promozione oppure della corresponsione di un compenso accessorio, in base a un ordine di classifica definito in funzione dell'esperienza di servizio e dei titoli di studio, culturali e professionali.

L'assegnazione alla prima fascia va corredata di un'appropriata motivazione, poiché si tratta di dare un riconoscimento particolare di capacità e competenza a un insieme di persone necessariamente ristretto per via del predetto vincolo esterno.

L'impostazione della procedura di sviluppo economico risponde quindi a criteri di selettività e di meritocrazia in accordo con la normativa di riferimento.

La procedura ha carattere sperimentale. Alla sua conclusione è prevista l'attivazione di un apposito tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali di livello nazionale, per una verifica congiunta dell'impatto e dell'esito della procedura stessa.

### ***Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate***

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);



## *Avvocatura Generale dello Stato*

- Regolamento di Amministrazione dell'Agazia delle Entrate (art. 2, comma 1; art. 8, comma 1).

### ***Riferimenti normativi***

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Comparto Agenzie fiscali:
  - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 28 maggio 2004 (artt. 82 e 83);
  - biennio economico 2004-2005 sottoscritto l'8 gennaio 2006;
  - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 10 aprile 2008;
  - biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 29 gennaio 2009;
- Accordo sindacale riguardante lo sviluppo economico del personale dell'Agazia delle Entrate sottoscritto il 22 dicembre 2010;
- **Accordo sindacale riguardante lo sviluppo economico del personale dell'Agazia delle Entrate sottoscritto il 19 aprile 2011;**
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in particolare art. 52, comma 1-bis;
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Sempre per il principio di autosufficienza, si riproducono le istruzioni di servizio fornite dall'Autorità Centrale dell'Agazia, aventi ad oggetto: "Procedura per lo sviluppo economico del personale dell'Agazia delle Entrate", relative alla "Valutazione dell'esperienza di servizio e dei titoli di studio, culturali e professionali", e riferite alla "Procedura di Sviluppo



## Avvocatura Generale dello Stato

Economico 2011.” ( doc.7, fascicolo di primo grado):

PROCEDURA DI SVILUPPO ECONOMICO 2011



All. 7

### Procedura per lo sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate

#### Requisiti

Partecipano alla procedura tutti i dipendenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia alla data del 31 dicembre 2010.

Possono acquisire la progressione economica solo i dipendenti che al 1° gennaio 2010 abbiano maturato almeno 2 anni di servizio nella fascia retributiva di appartenenza. I dipendenti non in possesso di tale requisito che abbiano comunque lavorato nel 2010 hanno diritto al compenso accessorio per il periodo lavorato. In tal caso le relative schede non dovranno essere verificate.

#### **Valutazione dell'esperienza di servizio e dei titoli di studio, culturali e professionali**

#### Esperienza di servizio

Sono valutabili ai fini dell'esperienza di servizio:

- il periodo di attività resa nell'ambito del rapporto di servizio con l'amministrazione (compresa quella svolta in posizione di comando o fuori ruolo) prestata anche presso altre Pubbliche amministrazioni, nelle posizioni economiche corrispondenti a quelle richieste dai bandi;
- i periodi di servizio a far data dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro stipulato al termine delle procedure di riqualificazione cui si riferisce l'art. 102 del CCNL;
- i periodi di servizio non di ruolo, purché continuativi e svolti senza soluzione di continuità con l'irruzione in ruolo;
- i periodi di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, se della durata continuativa di almeno un anno;
- i periodi di aspettativa per dottorato di ricerca, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 476 del 1984;
- il servizio militare di leva (compreso Allievo Ufficiale di Complemento), solo se svolto in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di aspettativa per mandato elettorale, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 165/2001 in caso di mandato parlamentare e dell'art. 81 del d.lgs. 267/2000 in caso di mandato presso enti locali;



## Avvocatura Generale dello Stato

PROCEDURA DI SVILUPPO ECONOMICO 2011

- i periodi di distacco sindacale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dall'art. 11 del CCNI che equiparano tali periodi al servizio prestato nell'Amministrazione;
- per i dipendenti provenienti dalle ex imposte di consumo l'anzianità di servizio decorre, in caso di nomina comunale, dalla data di assunzione in servizio presso l'Ente di provenienza; in caso di nomina privata, dal 1° gennaio 1973 indistintamente per tutto il personale rientrante in tale categoria.

Non sono computati:

- i periodi di interruzione del servizio (aspettativa, assenze ingiustificate, sospensione dal servizio);
- i periodi di aspettativa per motivi sindacali. In assenza di un'espressa previsione legislativa, la giurisprudenza ne ha escluso l'utilizzo ai fini della maturazione degli scatti di anzianità "*allorché la disciplina collettiva del rapporto di lavoro colleghi tali scatti anziché al decorso del tempo a specifici meriti e all'effettività della prestazione lavorativa*";
- i periodi di congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all'art. 4, commi 2 e 4, della legge 53/2000 e all'art. 42, comma 5, del d. lgs. 151/2001;
- il periodo di tirocinio teorico pratico (compreso il tirocinio d'Italia Lavoro); l'atto di avvio della procedura prevede, infatti, quale fattore di valutazione per le progressioni economiche l'esperienza "*di servizio*". Stando quindi a tale formulazione – identica a quella contenuta nell'accordo sindacale – è valutabile il periodo di attività resa nell'ambito del rapporto di servizio con l'amministrazione.

Per i periodi di part-time, il punteggio è ridotto in proporzione alla percentuale del tempo lavorato ogni anno, indipendentemente dalla tipologia del tempo parziale (orizzontale, verticale, misto).

Ai periodi di servizio inferiori all'anno è attribuito il rispettivo punteggio di fascia, area o qualifica equiparata rapportato a periodi interi di trenta giorni.

### Titoli di studio, culturali e professionali

Sono valutabili i seguenti titoli:

- diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- diploma di qualifica professionale (3 anni);
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni);
- diploma universitario (biennale o triennale) e abilitazioni professionali successive al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (es. abilitazione



## *Avvocatura Generale dello Stato*

PROCEDURA DI SVILUPPO ECONOMICO 2011

di ufficiale della riscossione; abilitazione di ragioniere e perito commerciale; abilitazione di consulente del lavoro; abilitazione di geometra);

- diploma di laurea (triennale);
- diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento.

Il punteggio maggiore è attribuito alle lauree specifiche, che sono quelle attinenti ai settori di attività dell'Agenzia (vedi elenco allegato).

Se la laurea indicata nella scheda dal dipendente non figura nell'elenco, andrà valutato se il titolo possa essere assimilato a una delle lauree considerate specifiche, facendo richiamo agli ordinari principi di equipollenza tra titoli di studio. In conformità alle indicazioni contenute in proposito nella circolare n. 3 dell'8 novembre 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, sono tra loro equipollenti i "titoli connotati da caratteristiche simili", che la circolare individua nella classe di appartenenza, nella facoltà che ha rilasciato il titolo, negli obiettivi formativi del corso di studio e, infine, nelle caratteristiche del medesimo corso di studio.

Sono valutabili i seguenti titoli **post-laurea** per il cui conseguimento è necessario il possesso di una laurea specifica e il superamento di un esame finale:

- master e corsi di specializzazione;
- dottorati di ricerca;
- abilitazioni professionali.

In ogni caso i titoli post-laurea sono valutati se conseguiti in discipline attinenti ai diversi settori di attività dell'Agenzia.

### **Master e corsi di specializzazione**

Sono valutati:

- master e corsi di specializzazione universitari di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- master e corsi di specializzazione organizzati da istituti di formazione pubblici e privati che abbiano caratteristiche omogenee a quelli di matrice universitaria per impegno in attività formative, che dovranno quindi avere durata almeno annuale o pari ad almeno 1500 ore.

Non sono valutabili i corsi-concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n. 472/1972. Infatti, l'art. 5, comma 9, del DPR n. 44/1990, considerava il superamento di tali corsi equivalente al superamento di un corso di specializzazione post laurea ai soli fini dell'accesso dall'esterno ai profili professionali di VIII qualifica funzionale del Comparto Ministeri.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

PROCEDURA DI SVILUPPO ECONOMICO 2011

### **Abilitazioni professionali**

Le abilitazioni professionali di consulente del lavoro e di ragioniere e perito commerciale sono assimilabili a quelle postlaurea ai fini della valutazione se il dipendente sia in possesso della laurea oggi richiesta<sup>1</sup>, a seguito della riforma degli ordinamenti professionali in questione, per l'iscrizione rispettivamente all'albo dei consulenti del lavoro e all'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (dove sono confluiti i ragionieri e periti commerciali).

L'abilitazione all'insegnamento è valutabile solo se relativa a materie attinenti ai settori di attività dell'Agenzia (ad esempio è valutabile l'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridico-economiche e della psicologia; non è valutabile l'abilitazione all'insegnamento del latino e del greco).

---

<sup>1</sup> Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio per consulente del lavoro, Economia e Commercio e classe delle Lauree specialistiche in scienze economiche per ragioniere e perito commerciale.



*Avvocatura Generale dello Stato*

In forza di quanto precede, la sentenza della Corte d'Appello va riformata con tutte le conseguenze di legge e l'originario ricorso, proposto da Orlando Angela Maria, va integralmente respinto.

**P.Q.M.**

Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingere la domanda proposta da Orlando Angela Maria, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.

**Esibisce e deposita:** *copia autentica della sentenza impugnata, notificata a mezzo UNEP il 15.12.20, duplice originale dell'istanza ex art. 369 cpc, atto di indizione della procedura selettiva di sviluppo economico entro le Aree professionali del personale dell'Agenzia delle Entrate, prot.n.186578/2010 del 30 dicembre 2010, istruzioni di servizio fornite dall'Autorità Centrale dell'Agenzia, indicente la procedura selettiva, aventi ad oggetto: "Procedura per lo sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate", relative alla "Valutazione dell'esperienza di servizio e dei titoli di studio, culturali e professionali", e riferite alla "Procedura di Sviluppo Economico 2011, fascicoli di parte dei pregressi gradi di giudizio con atti e documenti come da relativo indice.*

Ai fini **del contributo unificato**, si dichiara che il valore della controversia è **indeterminabile**. S.J.

**Roma, 9.2.2021**

**GIANLUIGI DIODATO**  
**AVVOCATO DELLO STATO**